

---

SENTENZA

Tribunale - Milano, 19/07/2021,

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE  
MILANO

riunita con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

Dr. grassi

ESTENSORE

ha emesso la seguente

SENTENZA  
PROPOSTO DAL RICORRENTE

messora, byoblu edizioni s.r.l.s.

PARTE RICORRENTE DIFESA DA

(avv.ti Minisci, Sinagra)

CONTRO

google ireland ltd.

PARTE RESISTENTE DIFESA DA

(avv.ti Bellan, Berliri, Traversa, Pacitti)

Il ricorrente ha allegato di essere titolare della testata giornalistica "Byoblu", che opera per mezzo di svariati canali: pubblicazione di libri di successo quale casa editrice; trasmissioni televisive tramite "Davvero TV" quale concessionario di Stato delle frequenze del canale nazionale n. 262, il cui palinsesto è fruibile anche tramite apposita app; proprio sito web; utenze su numerosi social network, fra cui Youtube, ove è presente con i canali byoblu e byoblu24. In particolare, il ricorrente ha precisato che con il nome "byoblu24" sono veicolate le edizioni quotidiane del telegiornale edito dalla propria testata nonché approfondimenti giornalistici su vicende di attualità.

Premesso di avere già introdotto un diverso ricorso cautelare ante causam contro la rimozione dei contenuti, la "demonetizzazione" e la rimozione del canale byoblu su Youtube, il ricorrente ha allegato di avere successivamente subito, come comunicato dal resistente (società gerente del sito web di condivisione video e social network Youtube) il 23 aprile 2021, provvedimento

di chiusura anche del canale byoblu24, perché asseritamente utilizzato per aggirare la rimozione definitiva del canale byoblu.

Al riguardo il ricorrente ha argomentato la totale infondatezza del rilievo del resistente, in quanto il canale byoblu24 fu aperto dal ricorrente nella prima metà del mese di marzo 2021, prima della rimozione del canale byoblu (datata 30 marzo 2021), e dunque in assenza di alcun intento elusivo; e in quanto i contenuti caricati non violarono in alcun modo le norme e i regolamenti di servizio del resistente, in particolare in punto di divieto di diffusione di disinformazione in ambito medico.

Sulla base della dedotta illecita rimozione del canale, il ricorrente ha dunque argomentato in punto di *fumus boni juris* a sostegno del provvedimento cautelare richiesto. Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente ha dedotto le conseguenze economiche pregiudizievoli della sospensione della c.d. "monetizzazione", della sospensione degli abbonamenti degli utenti e della rimozione del canale byoblu24, che aveva raggiunto in breve tempo il numero di circa 30.000 iscritti.

Indicata l'azione di merito in un'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale del resistente, un'azione di risarcimento del danno e un'azione di accertamento della mancata violazione delle regole stabilite dal resistente per l'uso del social network ed il conseguente diritto del ricorrente di continuare a farne uso, il ricorrente ha concluso perché siano ordinate al resistente sia l'immediata riattivazione del canale byoblu24 e della relativa monetizzazione, sia l'astensione in futuro da ulteriori condotte lesive; nonché perché sia fissata ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva dell'ordine, quale misura di coercizione indiretta.

Il resistente si è costituito nel procedimento cautelare rappresentando come il ricorrente avesse già introdotto davanti a questo Tribunale un analogo ricorso avente ad oggetto la rimozione del canale byoblu, già rigettato con ordinanza del giudice designato datata 31 maggio 2021. Il resistente ha dunque eccepito l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza del requisito della strumentalità rispetto alla futura azione di merito; l'inammissibilità e improcedibilità in base al principio del *ne bis in idem* e comunque la necessità per questo giudice di attendere la decisione del reclamo proposto dal ricorrente contro l'ordinanza riguardante il canale byoblu prima di decidere sull'emissione dell'ordinanza richiesta con riguardo al canale byoblu24; nonché la concorrente insussistenza dei requisiti di *periculum in mora* e di *fumus boni juris*. Il resistente ha dunque concluso perché il ricorso sia rigettato e il ricorrente sia condannato al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

[...]

Venendo al merito, si ravvisa il totale difetto del requisito del *periculum in mora*.

Sotto un primo profilo, infatti, il ricorrente ha dichiarato di agire a tutela di un proprio diritto di credito al risarcimento del danno da inadempimento del contratto. Pur volendo tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale che ammette il ricorso alla tutela cautelare atipica a presidio dei diritti di credito aventi sia contenuto sia funzione patrimoniale, quale quello alla "monetizzazione" per cui è procedimento, comunque nel caso di specie il ricorrente ha mancato di indicare alcun elemento (né in punto di rischio di insolvenza del debitore, né in punto di difficoltà di dimostrare la sussistenza del danno nel suo preciso ammontare nel futuro giudizio di merito) tale da concretare la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile durante il tempo occorrente per la tutela del diritto in via ordinaria ai sensi dell'art. 700 c.p.c.. Peraltro, stante la natura del diritto in contestazione, appare inammissibile ancor prima che infondato il ricorso alla cautela atipica di cui all'art. 700 c.p.c., laddove l'ordinamento predispone lo specifico strumento del sequestro conservativo per la tutela cautelare del diritto di credito.

Peraltro, il pregiudizio economico paventato dal ricorrente appare del tutto indimostrato e prima ancora indeterminato, posto che pure a volere trarre indicazioni dal doc. 2 ricorrente (depositato con la memoria del 15 giugno 2021), di predisposizione unilaterale, comunque si evince che nei primi mesi dell'anno 2021 — periodo in cui si situano le condotte del resistente — non vi fu il denunciato peggioramento della situazione economica del ricorrente, rispetto al secondo semestre dell'anno 2020. Al riguardo, si è già rilevato come è lo stesso ricorrente a presentarsi al Tribunale come titolare di una testata giornalistica operativa su svariati canali, alcuni dei quali, quale quello televisivo, sono di per sé evidentemente idonei a garantire la remunerazione dell'attività d'impresa svolta. Sul punto, appaiono del tutto sfinite di riscontro, ed anzi contraddittorie con le difese svolte, le deduzioni del ricorrente in punto di inesistenza o irrilevanza di ricavi diversi rispetto a quelli dei due canali Youtube.

In chiusura sul punto, va rimarcato come, a differenza del canale Youtube byoblu che pacificamente fu operativo per diversi anni, il canale byoblu24 fu aperto dal ricorrente solo nella prima metà del mese di marzo 2021: non è pertanto sostenibile la tesi per cui esso, chiuso nell'aprile 2021, fosse divenuto un insostituibile strumento dell'attività editoriale del ricorrente.

Ove, infine, si ritenga che il ricorrente abbia indicato la futura causa di merito come avente ad oggetto non solo la pretesa risarcitoria, bensì pure la condanna del resistente all'adempimento del contratto, condanna da anticiparsi in via d'urgenza così da tutelare il proprio diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero come garantito dall'art. 21 Cost., comunque anche in relazione a tale profilo l'istanza cautelare appare del tutto infondata.

Al riguardo basti fare richiamo alle condivisibili argomentazioni spese dal collegio in sede di decisione sul reclamo presentato avverso l'ordinanza di questo Tribunale del 31 maggio-1° giugno 2021, avente ad oggetto il diniego dell'analogo istanza cautelare per la riattivazione del canale byoblu: « è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto negli atti e nel corso della discussione orale dall'abile difesa reclamante, non si concreta nel caso in esame la lesione del

diritto dei reclamanti di manifestare liberamente il proprio pensiero e/o di esercitare il diritto di informazione e di portare a conoscenza dei loro abbonati e degli utenti le loro idee e le loro opinioni anche relative alla pandemia da Covid 19. Ciò che i reclamanti possono utilmente invocare nei confronti di Google Ireland Ltd è il diritto di ricevere da tale parte le prestazioni di contenuto patrimoniale a cui è obbligata in base al contratto concluso, non essendo neppure astrattamente ravvisabile, al di fuori ed a prescindere dal contratto, un obbligo di Google di garantire ai ricorrenti l'esercizio della libertà dell'art. 21 Cost. o il loro diritto di informare i propri abbonati e di esprimere pubblicamente le proprie opinioni attraverso i social media Google. Se a ciò si aggiunge che è indiscussa la concreta possibilità per la Byoblu Edizioni s.r.l.s. di continuare a diffondere i contenuti che ritiene meritevoli di diffusione attraverso il proprio canale televisivo, la propria web tv, la propria casa editrice, il proprio sito internet e i propri ulteriori canali social di cui pacificamente dispone, risulta chiara l'infondatezza della domanda cautelare in esame con riferimento a diritti costituzionalmente garantiti. »

In definitiva, per tutte le ragioni sopra il ricorso cautelare deve essere respinto.

Trattandosi di procedimento cautelare ante causam, le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi dei D.M. 55/14 e 37/18, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente compiuta.

Non sono emerse condotte di mala fede processuale o di colpa grave tali da giustificare la condanna del ricorrente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sul ricorso ex art. 669-bis e 700 c.p.c. depositato il 3 maggio 2021 da Claudio Messori, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Byoblu Edizioni S.r.l.s., contro Google Ireland Limited, contrariis rejectis, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
  - 2) condanna i ricorrenti Claudio Messori e Byoblu Edizioni S.r.l.s., in solido fra loro stante l'interesse comune ai sensi dell'art. 97 c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
-

